

Studi Commerciali Associati

Gaia & Ferrini, Giglietti, Girolomini, Montemaggi, Berardocco

RAG. LUIGI GAIA, R.C., C.T.U.
DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.
DOTT. DINO BERARDOCCO, R.C., C.T.U.

RAG.RA MICHELA FILIPPI
RAG.RA MARA MOLARI
RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT.SSA VALENTINA ZANGHERI

Piazzetta Gregorio da Rimini n°1
47921 - RIMINI (RN)
tel.: (+39) 0541785284
fax: (+39) 0541785830
e-mail: info@stucomas.com
http://www.stucomas.com

Rimini, 15 febbraio 2016

A tutti i signori clienti
LORO INDIRIZZI

Oggetto: **CIRCOLARE MENSILE INFORMATIVA N° 2/2016**

Con la presente circolare mensile lo Studio desidera informare ed aggiornare i signori clienti in merito alle novità intervenute di recente in campo amministrativo, contabile e tributario.

Riportiamo di seguito per vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte di altri enti, ricordandovi che lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

SUPER-AMMORTAMENTI

Ammortamento al 140% applicabile anche agli autoveicoli immatricolati a "km 0"

La disciplina dei super-ammortamenti introdotta dalla Legge 208/2015 (commentata nel Supplemento Speciale Legge di Stabilità) è finalizzata ad incentivare gli investimenti, anche in locazione finanziaria, in beni materiali strumentali nuovi mediante una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto prevedendo un incremento del 40% del valore ammesso in deduzione dalla base imponibile Irpef/Ires (non Irap). Assilea precisa che gli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a "km 0" potevano beneficiare della c.d. norma agevolativa Tremonti-*bis*. In quei casi, nella fattura d'acquisto il concessionario doveva inserire una dicitura che richiamasse da un lato che si trattava di auto nuova e che, dall'altro, sulla stessa non si fosse mai beneficiato di agevolazioni fiscali. È ragionevole ritenere applicabile il super-ammortamento alle predette condizioni anche agli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a "km 0".

(Assilea, circolare n.2, 26/01/2016)

CREDITO DI IMPOSTA

Istituito il codice tributo del credito per le spese di riqualificazione e di accessibilità degli alberghi

Il credito di imposta del 30% delle spese sostenute per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture alberghiere (articolo 10, D.L. 83/2014), già richiesto dai soggetti beneficiari tramite il Portale <https://procedimenti.beniculturali.gov.it> nell'ottobre scorso, deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il credito di imposta deve transitare in un modello F24 che deve essere presentato esclusivamente per i canali telematici Entratel o Fisconline (non *remote banking*), pena il rifiuto dell'operazione di versamento. A tal fine è stato istituito il codice tributo 6850, denominato "*Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere - D.M. 7 maggio 2015*".

(Agenzia delle entrate, provvedimento e risoluzione n. 5, 14/01/2016 e 20/01/2016)

STUDI DI SETTORE

Publicati i 204 modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2015

In anticipo di quattro mesi rispetto allo scorso anno arrivano sul sito dell'Agenzia, dopo la fase di *test*, i 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2015. Aggiornati con le informazioni relative ai correttivi anticrisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti lo scorso 2 dicembre 2015, serviranno ai contribuenti che nel periodo d'imposta 2015 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli studi. I modelli, in particolare, riguardano:

51 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, 60 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi, 24 studi relativi ad attività professionali e 69 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 29/01/2016)

CATASTO

Determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E

La Legge 208/2015 ha apportato una rilevante novità in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie D ed E): nella stima diretta devono essere presi in considerazione il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità, mentre restano fuori le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali solo ad uno specifico processo produttivo. L'Agenzia delle entrate ha adeguato la procedura Docfa (Documenti catasto fabbricati) per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al Catasto edilizio urbano. La nuova versione 4.00.3, disponibile online insieme alle relative istruzioni operative, ha recepito le modifiche connesse alle nuove disposizioni di legge ed è utilizzabile per predisporre gli atti di aggiornamento. In particolare, è stata predisposta una nuova tipologia di dichiarazione di variazione catastale, svincolata dalla realizzazione di interventi edilizi e finalizzata a ottenere una nuova rendita catastale a seguito dello scorporo delle componenti impiantistiche, non più oggetto di stima diretta. Docfa 4.00.3 deve essere usata da subito per le variazioni relative agli immobili già censiti, tenendo presente che si potrà riceverne una positiva ricaduta fiscale con riferimento all'Imu: infatti, se l'aggiornamento viene richiesto entro il 15 giugno 2016, gli effetti della variazione catastale sono anticipati al 1° gennaio 2016; in pratica, il tributo municipale andrà calcolato sulla base della nuova stima, depurata del valore degli "imbullonati".

(Agenzia delle entrate, circolare n. 2, 01/02/2016)

INTERESSI DI MORA**Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2016 – 30 giugno 2016. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,05%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,05%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni. Nella tabella che segue sono individuati i tassi applicabili dal 2014 ad oggi.

Periodo	Tasso	Tasso applicabile
1° semestre 2014	0,25%	0,25% + 8% = 8,25%
2° semestre 2014	0,15%	0,15% + 8% = 8,15%
1° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
1° semestre 2016	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa, G.U. n. 19 del 25/01/2016)

TABELLE CHILOMETRICHE ACI**Rettifica delle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'AcI**

Nel Supplemento Ordinario n. 66 alla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2015 sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'AcI. L'Agenzia delle entrate comunica che sono stati riscontrati errori nell'attribuzione del *fringe benefit* 2016 relativo ad alcuni autoveicoli alimentati a benzina - GPL fuori produzione: per questo motivo la tabella in oggetto è stata ripubblicata.

(Agenzia delle entrate, comunicato, G.U. n.27 del 03/02/2016)

Circolare Mensile Informativa - Segue pagina n° 4
**SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG.
SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2016**

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2016.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro ➔ per la generalità delle società;

516,46 euro ➔ per le società con capitale sociale all'1/01/16 superiore a 516.456,90 euro.



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16,00 euro ogni 100 pagine, in occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Queste società, benché escluse dal versamento della tassa di concessione governativa, sono comunque soggette al pagamento dell'imposta di bollo in misura doppia (32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del codice civile, in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16,00 euro per ogni 100 pagine. Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" ed indicando, quale annualità, il 2016, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

SCADE IL 29 FEBBRAIO 2016 IL TERMINE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL 2015

I soggetti, sostituti di imposta, che nel corso del 2015 hanno erogato:

- utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto,
- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni,
- interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate,

ovvero hanno distribuito:

- riserve di utili, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest'ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili realizzati ante opzione per trasparenza),
- riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile),

o ancora hanno remunerato contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, devono rilasciare entro il 29 febbraio prossimo le certificazioni attestanti l'avvenuta erogazione/distribuzione/remunerazione delle somme sopra dettagliate. Tale certificazione deve avvenire utilizzando l'apposito modello CUPE messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito.



Si ricorda che non sono soggette all'obbligo di certificazione le distribuzioni di utili a soggetti residenti qualora sugli utili medesimi sia stata operata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'obbligo sussiste, invece, per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti anche se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Con particolare riferimento ai dividendi di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche si ricorda che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (nel caso di utili prodotti fino all'esercizio 2007, concorrerà alla formazione del reddito complessivo solo il 40% degli utili distribuiti). Nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto Ires, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell'ammontare del dividendo.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973 (tali dati vanno monitorati in quanto da dichiarare nel modello 770 ordinario da parte del soggetto emittente);
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- dal soggetto percipiente persona fisica ai fini della dichiarazione nel modello Unico 2016 (o nel modello 730/2016);
- dal soggetto che ha corrisposto le somme ai fini della compilazione del modello 770 ordinario 2016.

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2016

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2016, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2016, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2015, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2016 inoltre deve essere presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. Inoltre, sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13, L. 388/2000 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

Rispetto al passato, la CU 2016 si articola in due diverse certificazioni, suddivisione giustificata dalla realizzazione della dichiarazione dei redditi precompilata:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 28 febbraio, scadenza prorogata a lunedì 29 febbraio cadendo il giorno 28 di domenica;
- il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo.

Si ricorda che, a partire dallo scorso anno, la CU è stata coinvolta nel piano per la dichiarazione dei redditi precompilata: con i dati contenuti nel modello ordinario, a cui si aggiungono i dati "sanitari", l'Agenzia è potenzialmente in grado di predisporre il 730 precompilato. La CU 2016, inoltre, in virtù di quanto previsto dal comma 952 dell'articolo unico della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che ha modificato il comma 6-*quinquies* dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998, contiene, nel modello ordinario, dati fiscali e contributivi che, fino al 2015, erano contenuti nel 770 semplificato, conseguentemente composto, per il 2016, solo dal frontespizio e dai prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY.

Il 770 semplificato, quindi, non conterrà più i prospetti dei percipienti, i dati relativi all'assistenza fiscale e i dati previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Si ricorda che tutti i valori da riportare nella CU 2016 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Proroga al 1° agosto 2016 per l'invio dei dati non rilevanti per la precompilata

In occasione della manifestazione Telefisco l'Agenzia delle entrate ha precisato che anche quest'anno, tenuto conto che la Certificazione Unica ha subito rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti forniti lo scorso anno con la circolare n. 6/E/2015, l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

Composizione della certificazione

Il flusso telematico, il modello ordinario, da inviare all'Agenzia è composto dai seguenti quadri:

- Frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica.
- Quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il

quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

- Certificazione Unica 2016, nella quale vengono riportati, in due sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato, in perfetta aderenza a quanto disposto dallo scorso anno, che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La CU ordinaria sostanzialmente è costituita dalle CU sintetiche, con i dati comuni rappresentati da caselle tratteggiate, a cui si aggiungono ulteriori informazioni necessarie all'Agenzia, rappresentate da caselle senza tratteggio, che di fatto anticipano i dati che fino allo scorso anno erano contenuti nelle "Comunicazioni lavoro dipendente e assimilati" del modello 770 Semplificato.

Viceversa, il modello sintetico è composto da 3 parti:

- Dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi.
- Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.
- Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Le principali novità 2016

Rispetto al tracciato 2015, si segnalano le seguenti novità.

Dati anagrafici

Nei dati anagrafici, nella sezione dedicata ai percipienti esteri, è stato inserito il nuovo punto 43 "Non residenti Schumacker".

In particolare, il punto dovrà essere barrato in caso di presenza di soggetti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24, Tuir, e cioè contribuenti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (See) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i quali producano nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivo e non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Nel rispetto di tali condizioni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24, Tuir, l'imposta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del medesimo Tuir, comprese le deduzioni e le detrazioni fiscali previste per i soggetti residenti.

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero 40	Località di residenza estera 41		
	Via e numero civico 42	Non residenti Schumacker 43	Codice Stato estero 44	

Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Dati fiscali – Nella certificazione 2016 sono stati previsti 5 punti, distinguendo così i redditi corrisposti:

- Punto 1 e 2: è stato distinto il reddito di lavoro dipendente ed assimilato, che dà diritto alle detrazioni del comma 1 dell'art. 13 del Tuir, a seconda che derivi da un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
- Punto 3: reddito da pensione.
- Punto 4: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
- Punto 5: reddito derivante da assegni alimentari all'ex coniuge.

Il Punto 10 "In forza al 31/12", di nuova istituzione deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza alla data del 31 dicembre 2015 ed è alternativo al punto 9, dove deve essere evidenziata la data di cessazione del

rapporto di lavoro. Nel campo Periodi particolari (11) deve essere indicato, mediante il codice 2, la presenza di giorni in cui non maturano detrazioni.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione			Altri redditi assimilati					
	1		2		3			4					
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO								
	5		Lavoro dipendente 6		Pensione 7		Data di inizio			Data di cessazione			In forza al 31/12
						8 giorno mese anno			9 giorno mese anno			10	11

Nella sezione oneri deducibili, deve essere evidenziato dettagliatamente ogni singolo onere deducibile.

ONERI DEDUCIBILI		ONERI DEDUCIBILI					
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431		432	433	434	435	436	437
Somme restituite nell'anno		Residuo anno precedente		Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Contributi versati a enti e casse previdenziali esclusivamente fini assistenziali dedotti	
438		439		440		441	
Contributi versati a enti e casse previdenziali esclusivamente fini assistenziali non dedotti		Codice fiscale degli enti o casse		Assicurazioni sanitarie			
442		443		444			

Nella sezione "Ritenute" sono previsti gli stessi dati che fino allo scorso anno venivano chiesti in occasione del mod. 770 Semplificato: le ritenute rateali di addizionali effettuate dal sostituto nell'anno della dichiarazione, ma relative al periodo d'imposta precedente o delle ritenute di addizionale effettuate in unica soluzione dal sostituto nell'anno della dichiarazione e relative allo stesso periodo d'imposta, in caso di cessazione del rapporto. Per poter verificare le quadrature con gli importi indicati nelle certificazioni, i versamenti relativi alle ritenute indicate in tali punti dovranno essere indicati nei prospetti ST (trattenute addizionali regionali) e SV (trattenute addizionali comunali) del mod. 770/2016 Semplificato,

RITENUTE					
Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addizionale regionale 2014 trattenuta nel 2015	Addizionale regionale 2015 rapporti cessati		
21	22	23	24		
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF					
Saldo 2014	Acconto 2015	Saldo 2015	Rapporti cessati 2015	Acconto 2016	
25	26	27	28	29	

La sezione relativa all'**assistenza fiscale** è stata ampliata per indicare i dati che, fino al 2015, dovevano essere indicati nella "Parte D" delle "Comunicazioni lavoro dipendente e assimilati" del mod. 770 Semplificato. Le informazioni richieste sono divise in due diverse sezioni, distinte tra dichiarante e coniuge, dove in corrispondenza di ogni singolo tributo va indicato l'importo effettivamente trattenuto, rimborsato, non trattenuto o non rimborsato, sulla base di quanto riportato nelle singole voci del mod. 730/4 con riferimento al dichiarante e al coniuge. Gli interessi complessivamente trattenuti, per il dichiarante e per il coniuge, sono invece esposti in modo cumulativo tutti all'interno della sezione del dichiarante, distinti tra quelli dovuti per rateizzazione o incapienza/rettifica. La sezione è stata, inoltre semplificata e razionalizzata. Non essendo più prevista l'esposizione dei dati relativi ai 730/4 integrativi o rettificativi:

- 1) nel caso di 730/4 rettificativi i dati vanno esposti come riportati in quest'ultimo modello, che annulla e sostituisce il 730/4 ordinario;
- 2) nel caso di 730/4 integrativi, viceversa, i dati vanno indicati dopo aver effettuato la somma algebrica di quanto riportato in quest'ultimo modello e nel precedente 730/4 ordinario. 4.

ASSISTENZA FISCALE 730/2015 DICHIARANTE		Esito	Assistenza fiscale diretta	SALDO IRPEF 2014			
		51	52				
		Trattenuto		Rimborsato	non trattenuto		non rimborsato
		61		62	63		64

ASSISTENZA FISCALE
730/2015
CONIUGE

SALDO IRPEF 2014			
Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
261	262	263	264

Relativamente al *bonus* Irpef, il **punto 391 – Codice bonus** va compilato con uno dei seguenti codici:

1. se il sostituto ha riconosciuto al dipendente il **bonus e lo ha erogato tutto o in parte**;
2. se il sostituto non ha riconosciuto al dipendente il bonus **ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte**.

Il **punto 392 – Bonus erogato** va sempre compilato se al punto 391 è indicato il codice “1” e deve riportare l’importo del *bonus* erogato al lavoratore.

Nel **punto 393 – Bonus non erogato** va indicato l’importo del bonus che il sostituto **ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente**.

Nel **punto 394 - Bonus recuperato** va indicato l’importo del bonus eventualmente recuperato in sede di conguaglio.

Nel caso in cui siano stati indicati dati relativi a Certificazioni Uniche rilasciate da altri sostituti d’imposta, nei campi **da 395 a 398** devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo **399 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta**.

CREDITO BONUS IRPEF					
Codice Bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice Bonus	Bonus erogato
391	392	393	394	395	396
Bonus non erogato			Codice fiscale sostituto		
397			399		

Nella sezione relativa alla previdenza complementare sono stati previsti tre nuovi punti, **425, 426 e 427**, dove mediante il codice fiscale del fondo vengono identificati i fondi presso i quali è stata versata la contribuzione.

IDENTIFICATIVO DEL FONDO		
Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale
425	426	427

Nella sezione “Altri dati” è stato introdotto il **punto 477 - Quota Tfr, da utilizzare per evidenziare** la quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) assoggettata a tassazione ordinaria, già riportata nei punti 1 o 2 della Certificazione.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		CONTRIBUTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI		REDDITO FRONTALIERI	
Trattenuto	Sospeso	Reddito netto	Trattenuto	Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato
451	452	453	454	455	456
CAMBIONE D'ITALIA					
Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato	Lavoro dipendente contratto tempo determinato	Pensione	Numero giorni marittimi	Altri redditi	Abitazione principale
457	458	459	460	461	462
REDDITI ESENTI					
Periodo di pensione	codice ammontare	codice ammontare	BONUS E STOCK OPTION		
465	466	468	anno	scadenza	
	467	469	470	471	
INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO					
Irpef da trattarsi dal sostituto successivamente al 28 febbraio	Irpef trattenuto dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2015	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente	Applicazione maggiorata ritenuta	Casi particolari	Quota TFR
472	473	474	475	476	477

Nella sezione destinata ai dati dei familiari fiscalmente a carico, è richiesta l’indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico: tenuto conto che con il Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 4 dicembre 2015 si era affermata la non obbligatorietà del dato è evidente come l’attuale obbligo stia causando notevoli problemi nel reperimento dell’informazione.

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela	Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazioni 100% affidamento figli
1	C ¹	Coniuge	4	5			
2	F1	Primo figlio	D ³		6	7	8
3	F	A ²	D				
4	F	A	D				
5	F	A	D				
6	F	A	D				
7	F	A	D				
8	F	A	D				
9	F	A	D				
10	Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose			%			

BARRARE LA CASELLA:
 C = CONIUGE
 F1 = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 A = ALTRO FAMILIARE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ

Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale soggette a tassazione separata – In tale sezione sono stati travasati i campi che, fino al 2015, erano richiesti al momento della presentazione del mod. 770 Semplificato.

Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Nella certificazione riservata al lavoro autonomo, sono stati ripresi i campi inclusi nell'apposita sezione del modello 770 Semplificato, con l'inserimento di nuovi quadri destinati all'esposizione dei dati previdenziali, delle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

DATI PREVIDENZIALI			
Codice fiscale Ente previdenziale 29		Denominazione Ente previdenziale 30	
Codice Ente previdenziale 31	Codice azienda 32	Categoria 33	
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 34	Contributi previdenziali a carico del percipiente 35	Altri contributi 36	
Importo altri contributi 37	Contributi dovuti 38	Contributi versati 39	

Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi	Codice fiscale debitore principale 101	Somme erogate 102	Ritenute operate 103	Ritenute non operate 104
	Riservata al soggetto erogatore delle somme 105			

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO		ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI	
	Somme corrisposte 131	Ritenute operate 132	Somme corrisposte 133	Ritenute operate 134
	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO		ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI	
	Somme corrisposte 135	Ritenute operate 136	Somme corrisposte 137	Ritenute operate 138

RAVVEDIMENTO SU OMESSI E TARDIVI VERSAMENTI LE NUOVE MISURE DELLE SANZIONI

L'istituto del ravvedimento operoso è stato significativamente modificato ed esteso ad opera della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), con effetto dal 1 gennaio 2015; occorre però incrociare tali previsioni con la riduzione recentemente operata dal D.Lgs. 158/2015 (Decreto Sanzioni) che dispone, dal 2016, la riduzione della sanzione per ritardati ed omessi versamenti al 15% (anziché la misura ordinaria del 30%) nei 90 giorni successivi a quello in cui era prevista la scadenza naturale del versamento.

La nuova disciplina delle sanzioni avrebbe dovuto entrare in vigore dal 2017, ma la Legge di Stabilità (L. 208/2015) ne ha anticipato l'efficacia al 2016.

Cogliamo quindi l'occasione per fare un punto sulla disciplina del ravvedimento operoso applicabile alle irregolarità nei versamenti d'imposta, aggiornando le misure delle sanzioni ridotte effettivamente applicabili dall'inizio del 2016.


Le regole generali per il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è un istituto che consente al contribuente di regolarizzarsi beneficiando dell'applicazione di una sanzione ridotta. Il ravvedimento si perfeziona con il versamento, oltre che dell'imposta dovuta, anche di sanzioni ed interessi calcolati con riferimento alla data in cui è materialmente avvenuto il tardivo versamento.

Le modifiche introdotte lo scorso anno possono così essere riepilogate:

- modifiche alle cause ostative che impediscono il ravvedimento, consentendone un utilizzo più ampio e per un lasso temporale molto più esteso rispetto al passato (si consideri, infatti, che la possibilità di ravvedersi veniva meno con la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta in cui era commessa la violazione o, nei casi in cui non vigeva l'obbligo di presentare il modello, entro un anno dalla commissione della violazione). Nei fatti, il ravvedimento è ora possibile fino a che l'Agenzia ha la possibilità di effettuare un accertamento sul contribuente, a patto che non sia stato notificato un avviso di accertamento ovvero un avviso bonario;
- modifiche alle misure di riduzione della sanzione da ravvedimento, sostanzialmente in modo peggiorativo in ragione della tardività con cui si propone il rimedio (vale il criterio in forza del quale più attendo e più mi costa il ravvedimento).

In merito alle cause ostative, si evidenzia già la distinzione tra comparti impositivi. Per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle entrate (ad esempio tributi locali), il ravvedimento continua ad essere pregiudicato dalla constatazione della violazione ovvero da qualunque attività di accesso ispezione o verifica posta in essere dall'organo verificatore.



In merito alle nuove misure della riduzione delle sanzioni, va rammentato che la precedente stesura della norma individuava solo tre casistiche differenziate:

- a) quella dei tardivi versamenti ravveduti entro 30 giorni dalla originaria scadenza (riduzione delle sanzioni a 1/10);
- b) quella degli errori (di qualsiasi natura) ravveduti entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta in cui era commessa la violazione (riduzione delle sanzioni a 1/8);
- c) quella della dichiarazione tardiva, presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, con riduzione delle sanzioni a 1/10.

Dopo le modifiche qui in commento, invece, il panorama è riassumibile con la tabella che segue (le lettere individuano le fattispecie contenute nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 - l'ultima colonna si riferisce alla tipologia di tributo cui il ravvedimento è applicabile):

a)	Tardivo versamento del tributo	Entro 30 giorni dalla scadenza	1/10	Tutti
a-bis)	Qualsiasi tipo di violazione	Entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello	1/9	Tutti
b)	Qualsiasi tipo di violazione	Entro il termine di presentazione della dichiarazione	1/8	Tutti
b-bis)	Qualsiasi tipo di violazione	Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	1/7	Solo tributi gestiti dalla Agenzia entrate
b-ter)	Qualsiasi tipo di violazione	Successivamente al termine di presentazione della dichiarazione	1/6	
b-quater)	Qualsiasi tipo di violazione	Dopo che sia stato notificato il PVC che contesta la violazione	1/5	
c)	Presentazione tardiva della dichiarazione	Entro 90 giorni dalla scadenza originaria	1/10	Tutti

La misura della riduzione va applicata alla sanzione edittale prevista per la violazione compiuta. Proprio su questo punto occorre ricordare che:

- l'articolo 15, D.Lgs. 158/2015, modificando l'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, stabilisce che per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 50%. Quindi, anziché l'ordinaria misura del 30% sarà applicabile la misura ridotta del 15%.
- nei primi 15 giorni la sanzione è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Quindi, tenendo conto della sanzione ridotta al 15%, il primo giorno successivo la scadenza naturale del versamento la sanzione sarà dell'1%, il secondo giorno del 2% e così via fino al quindicesimo giorno.

Su tali misure della sanzione edittale occorrerà poi intervenire applicando le riduzioni in applicazione del ravvedimento operoso.

Le nuove misure

A seguito della sanzione ridotta al 15% per i primi 90 giorni, occorre aggiornare la scansione temporale che individua la misura applicabile per il ravvedimento operoso. Facciamo riferimento solo al caso di ravvedimento per sanare ritardati o parziali versamenti.

Momento in cui avviene il ravvedimento	Sanzione ordinaria applicabile	Riduzione per ravvedimento	Sanzione ridotta a seguito di ravvedimento
Entro 15 gg.	15%	1/10	0,1% per ogni giorno di ritardo (0,1% il primo giorno, 0,2% il secondo giorno, etc.)
Dal 15° al 30° giorno	15%	1/10	1,5%
Dal 31° al 90° giorno	15%	1/9	1,67%
Dal 91° al termine di	30%	1/8	3,75%

presentazione della dichiarazione			
Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/7	4,29%
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/6	5%

Esempio

In data 16 febbraio 2016 la società Alfa Srl deve versare 10.000 euro di Iva. A causa di un errore non viene effettuato il versamento e si procede ad effettuarlo in data 25 febbraio 2016.

La sanzione ordinaria applicabile sarebbe del 9% ($15\% / 15 * 9$) a cui applicare la riduzione per il ravvedimento (1/10): la sanzione da utilizzare per il ravvedimento operoso è quindi dello 0,9%, quindi dovrà essere corrisposta la somma di 90 euro.

Interesse

Come già segnalato nella scorsa circolare mensile, il tasso di interesse legale, da utilizzare per il calcolo degli interessi dovuti nell'ambito del ravvedimento operoso, dal 1 gennaio 2016 risulta essere stato ridotto allo 0,2%. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro-rata temporis*, ed è quindi pari:

- al 0,5 %, fino al 31 dicembre 2015;
- allo 0,2%, dall'1 gennaio 2016 fino al giorno di versamento compreso.

Esempio

La società Alfa Srl deve ravvedere l'omesso versamento del secondo acconto Ires scaduto il 30 novembre 2015, che verrà effettuato il 15 febbraio 2016. Il tasso da utilizzare sarà quindi pari a:

- 0,5%, per il periodo 1 dicembre 2015 – 31 dicembre 2015
- 0,2%, per il periodo 1 gennaio 2016 – 15 febbraio 2016

SANZIONI “LIGHT” PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI REVERSE CHARGE E LETTERE DI INTENTO

Con la Legge di Stabilità 2016 viene anticipata di un anno la decorrenza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario.

La decorrenza di tali disposizioni, infatti, originariamente prevista al 1° gennaio 2017 è stata anticipata al 1° gennaio 2016.

Va, inoltre, tenuto presente che in relazione alle nuove disposizioni trova applicazione il cosiddetto principio del “*favor rei*” in base al quale le previsioni di maggior favore si applicano anche per tutte quelle violazioni commesse nel passato ed in relazione alle quali, al 1° gennaio 2016, non risultano provvedimenti di irrogazione sanzioni divenuti definitivi.

Tra le numerose modifiche introdotte dal citato decreto, due sono in particolare le tematiche che rivestono un interesse operativo e cioè legato ad adempimenti di natura contabile cui le imprese sono tenute nello svolgimento della loro attività:

- la gestione delle operazioni soggette al regime dell’inversione contabile (o *reverse charge*)
- la gestione delle operazioni non imponibili divenute tali a seguito della ricezione di lettere di intento da parte degli esportatori abituali

Violazioni in materia di *reverse charge*

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di *reverse charge* è contenuta nei commi 9-*bis*, 9-*bis*1, 9-*bis*2 e 9-*bis*3 dell’articolo 6, D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica.

L’impianto sanzionatorio di seguito descritto riguarda in particolare tutte le violazioni che il contribuente potrebbe commettere nella “gestione” delle operazioni da assoggettare al meccanismo dell’inversione contabile, sia nel caso in cui lo stesso sia tenuto ad emettere una fattura in applicazione di tale meccanismo (cosiddetta fattura “ad aliquota zero”) sia nel caso in cui il contribuente riceva una fattura emessa sulla base di tale disciplina.

Va in proposito evidenziato come per effetto delle nuove disposizioni, le violazioni che non comportano un danno per l’Erario, risultano ora sanzionate nella più favorevole misura fissa (riducibile peraltro mediante utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso) in luogo della previgente sanzione di tipo proporzionale.

Fattispecie	Sanzione prevista	Riferimento
Cessionario/committente omette di porre in essere gli adempimenti previsti in materia di <i>reverse charge</i> (ad esempio, non integra la fattura ricevuta e/o non la annota nei registri Iva ma solo in prima nota)	in misura fissa tra 500 euro e 20.000 euro	Comma 9-<i>bis</i>
Cessionario/committente omette di registrare in contabilità la fattura soggetta a <i>reverse charge</i> (ad esempio, il cedente/prestatore non emette la fattura e il cessionario committente non effettua la procedura di regolarizzazione)	in misura proporzionale tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro	Comma 9- <i>bis</i>
In presenza di <i>reverse charge</i> il cedente/prestatore applica l’Iva (rimane diritto detrazione per cessionario/committente) (il cedente/prestatore emette fattura con applicazione dell’Iva in luogo della emissione di una fattura ad aliquota zero)	in misura fissa tra 250 euro e 10.000 euro	Comma 9-<i>bis</i>1
In presenza di regime ordinario il cedente/prestatore applica il <i>reverse charge</i> (il cedente/prestatore emette fattura ad aliquota zero in luogo della emissione di una fattura con Iva esposta)	in misura fissa tra 250 euro e 10.000 euro (nessun obbligo di	Comma 9-<i>bis</i>2

	regolarizzare l'operazione)	
Cessionario/committente applica <i>reverse charge</i> per operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta (il cessionario/committente integra erroneamente la fattura)	Nessuna (recupero da parte contribuente dell'eventuale imposta non detratta mediante nota di variazione entro l'anno)	Comma 9-bis3
Cessionario/committente applica <i>reverse charge</i> per operazioni inesistenti	in misura proporzionale tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro	Comma 9-bis3

Violazioni in materia di esportazioni (lettere di intento)

La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell'articolo 7, D.Lgs. 471/1997, le cui fattispecie si propongono di seguito in forma di rappresentazione schematica.

Le modifiche alla richiamata disposizione tengono ovviamente conto delle novità che l'articolo 20, D.Lgs. 175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) ha apportato alla disciplina delle lettere di intento, che dal 2015 prevede un "trasferimento" dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati in esse contenuti in capo all'esportatore abituale in luogo del suo fornitore, con un obbligo però di indicazione in dichiarazione annuale Iva da parte di quest'ultimo.

Anche per questa disciplina, come nel caso delle violazioni in tema di *reverse charge*, il Legislatore ha operato, nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione in funzione della gravità della violazione, un passaggio dalla sanzione proporzionale a quella fissa (anch'essa riducibile peraltro mediante utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso) per talune fattispecie.

Fattispecie	Sanzione prevista	Riferimento
Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili articolo 8 comma 1, lettera c) in mancanza di lettera di intento	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 3
Cessionario/committente che emette lettera di intento in mancanza dei presupposti di legge (di questa violazione non risponde mai il fornitore)	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cessionario/committente che emette lettera di intento in misura superiore al <i>plafond</i> disponibile (cosiddetto "splafonamento")	in misura proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta	Comma 4
Cedente/prestatore che effettua operazioni non imponibili articolo 8, comma 1, lettera c) prima di aver ricevuto o riscontrato la lettera di intento	in misura fissa tra 250 euro e 2.000 euro	Comma 4-bis

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCianti E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Come ogni anno torniamo ad occuparci delle aliquote contributive per artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata Inps. L'Istituto Nazionale di Previdenza ha difatti, in questi giorni, emanato le circolari con le quali ha chiarito le percentuali di contribuzione applicabili per il 2016 e i relativi importi di minimale e massimale contributivo.

Artigiani e commercianti

L'articolo 24, comma 22 D.L. 201/2011, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24%.

Applicando tali indicazioni risulta che per il 2016 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 23,10%.

Anche per l'anno 2016, vige la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati, inoltre, per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 23,10% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Altra riduzione è poi prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Una tabella riepilogherà quanto detto:

	Artigiani	Commercianti
Soggetto con età superiore ai 21 anni	23,10%	23,19%
Soggetto con età non superiore ai 21 anni	20,10%	20,19%
Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico Inps	11,55%	11,60%

Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili *in primis* sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Tale reddito minimale per il 2016 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per il 2016 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Soggetto di età superiore ai 21 anni	3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità)	3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità)
Soggetto di età non superiore ai 21 anni	3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità)	3.146,58 (3.139,14 IVS + 7,44 maternità)

Il contributo 2016 è però dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2015 in base alla seguente ripartizione:

	scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Soggetto di età superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	23,10%	23,19%
	da 46.123,00	24,10%*	24,19%*
Soggetto di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	20,10%	20,19%
	da 46.123,00	21,10%*	21,19%*

*L'aumento di un punto percentuale è stato disposto dall'articolo 3-ter, L. 438/1992.

Va ricordato che per l'anno 2016 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 100.324,00 euro per gli altri.

Ricordiamo che qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell'anno, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2015 e degli acconti per il periodo di imposta 2016 sono rimasti inalterati:

- l'eventuale saldo per il 2015 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 devono essere versati entro il 16 giugno 2016 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 deve essere versato entro il 30 novembre 2016;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2016 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2016, 22 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017.

Gestione separata Inps

Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata Inps:

- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i collaboratori occasionali;
- i venditori porta a porta;
- gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- i soci amministratori di srl che svolgono attività commerciale;
- i lavoratori autonomi privi di cassa.

L'articolo 1, comma 203, L. 208/2015 ha confermato per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva del 27% anche per il 2016 (a cui va aggiunto lo 0,72%). Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti:

		2015	2016
non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	27,72%	27,72%
	Non titolare di partita Iva	30,72%	31,72%
pensionato od iscritto ad altra gestione pensionistica		23,5%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2016 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l'anno 2016 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro. Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24:

Professionisti	➔	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti);
Collaboratori	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;
Associati	➔	dall'associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell'associato.

Circolare Mensile Informativa - Segue pagina n° 18

**INCREMENTO DI ALIQUOTA
PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2016**

Per il 2016 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall'ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2016 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta (che riepiloga le misure applicate sin dal 2014).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%
Nel caso di agenti operanti in Società il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e, pertanto, il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.							

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta -per il 2016 - la percentuale del 7,55%.

Per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (Snc, Sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, che ogni anno sono rivalutati secondo l'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dal 2016.

Per gli agenti che svolgono l'attività in forma di società di capitali (Spa, Srl) non è previsto alcun minimale e massimale.

I massimali provvigionali

Le aliquote di cui sopra debbono essere conteggiate sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per 2015 sono attestati nella seguente misura:

Periodo di riferimento	Plurimandatario	Monomandatario
Anno 2015	25.000,00	37.500,00

Per il 2016 si attende di conoscere i dati forniti dall'Istat per il predetto aggiornamento.

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

I minimali di contribuzione

Si ricorda che per determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi:

- di produttività: il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto "improduttivo" per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto;

- di frazionabilità: il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

L'importo base dei minimali (attualmente previsto in 400 euro per i plurimandatari e 800 euro per i monomandatari) viene annualmente rivalutato per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Per l'anno 2015 le cifre di riferimento erano pari a 418 euro per i plurimandatari e 836 euro per i monomandatari. Al momento, non essendo ancora noto l'indice Foi non sono stati ancora aggiornati gli importi di cui sopra; in ogni caso, il problema si porrà in sede di primo versamento trimestrale dei contributi dovuti per l'anno 2016.

Un esempio di fattura

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta, per l'addebito di provvigioni dal 2016:

Provvigioni relative al mese di gennaio 2016, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del	
Imponibile	1.000,00
Iva 22%	220,00
Totale fattura	1.220,00
Ritenuta Enasarco 7,55% su 1.000,00	-75,50
Ritenuta Irpef 23% su 500,00	-115,00
Netto a pagare	1.029,50

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2016, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
1° trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo 2016)	20 maggio 2016
2° trimestre (Aprile-Maggio-Giugno 2016)	20 agosto 2016
3° trimestre (Luglio-Agosto-Settembre 2016)	20 novembre 2016
4° trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre 2016)	20 febbraio 2017

RIDUZIONE IMU E TASI – COMODATI IN CORSO DA REGISTRARE ENTRO IL 1 MARZO

Tra i diversi interventi recati dalla Legge di Stabilità 2016 sulla materia dei tributi locali, si segnala la riduzione al 50% della base imponibile dell'imposta (la norma si riferisce all'Imu, ma tale riduzione si applica anche alla Tasi) dovuta in relazione agli immobili concessi in comodato ai familiari.

In particolare, a tal fine, è richiesto che il contratto di locazione sia registrato; recentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, con una nota pubblicata il 29 gennaio scorso (n. 01/2016/CC b del 28 gennaio 2016), ha chiarito i termini per la registrazione di tali comodati.

In particolare, viene chiarito che per i comodati verbali già in corso alla data del 1 gennaio 2016, la registrazione può avvenire **entro il prossimo 1 marzo 2016**.

La riduzione per i comodati

Per i fabbricati a destinazione abitativa non di lusso (ossia di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9), se concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre – figlio ovvero figlio – padre), la base imponibile viene ridotta al 50% sia per l'Imu che per la Tasi (conferma, quest'ultima, arrivata con la nota in commento). Tale agevolazione è riconosciuta se:

- il comodatario (es: figlio destinatario dell'immobile) utilizza tale immobile quale propria abitazione principale;
- il comodante (es: padre proprietario dell'immobile) deve dimorare, nonché avere la residenza, in tale Comune;
- il comodante non deve avere alcun altro immobile oltre a quello dato in comodato, ad eccezione di quello che destina a propria abitazione principale (anche questo non di lusso);
- il contratto di comodato deve essere registrato, registrazione che deve avvenire con il pagamento dell'imposta di registro di 200 euro.

La registrazione del comodato

La nota richiamata si occupa, per l'appunto, della formalità riguardante la registrazione, nonché le modalità operative che occorre seguire per ottenere tale riduzione per tutto il periodo d'imposta 2016.

Viene notato come il contratto di comodato, di per sé, non richieda la forma scritta, essendo possibile che esso sia anche solo verbale; si tratta ora di raccordare tale disciplina con la necessaria registrazione al fine di beneficiare dell'agevolazione in materia di tassazione comunale.

In particolare si osserva che:

- per i contratti redatti in forma scritta nel corso del 2016 il termine di registrazione è di 20 giorni. Pertanto, per sfruttare la riduzione per tutto il 2016, il contratto deve essere stato formato in forma scritta entro lo scorso 16 gennaio, quindi registrato entro il successivo 5 febbraio. Per contratti stipulati e registrati successivamente, la riduzione potrà essere applicata solo da quel momento in avanti (l'Imu e la Tasi, si rammenta, sono calcolate a facendo riferimento ai mesi del periodo d'imposta, secondo le regole dell'articolo 9, comma 2, D.L. 201/2011).
- la seconda osservazione pare però più interessante. Per i **contratti di comodato già in corso** alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (quindi **al 1 gennaio 2016**) ma che erano solo **verbali** (legittimamente, come detto, visto che la forma scritta non è obbligatoria), occorre procedere alla registrazione al fine di beneficiare della riduzione in commento. Al riguardo, il Mef afferma che, in applicazione dei principi contenuti nello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/00), che vieta di porre a carico dei contribuenti adempimenti prima del sessantesimo giorno successivo la loro adozione, sarà possibile procedere alla registrazione di tali contratti entro il prossimo **1 marzo 2016**, comunque ottenendo l'efficacia della riduzione al 50% di Imu e Tasi sin dal mese di gennaio.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio al 15 marzo 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

29 febbraio	<p>Spese funebri</p> <p>Scade oggi, nell'ambito del "progetto" 730 precompilato, il termine di comunicazione, salvo proroghe, delle spese funebri. Tutti i soggetti che svolgono la propria attività in tale settore, entro detta data, dovranno quindi comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni circa le prestazioni rese alla clientela nel corso del 2015.</p>
------------------------	--

SCADENZE FISSE

16 febbraio	<p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; • sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; • sui redditi di lavoro autonomo; • sulle provvigioni; • sui redditi di capitale; • sui redditi diversi; • sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; • sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini</p> <p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p>
16 febbraio	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio, codice tributo 6001.</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamenti Iva trimestrali speciali</p> <p>Scade oggi (anziché il 16 marzo) per alcuni soggetti c.d. trimestrali speciali (coloro cioè che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l'applicazione degli interessi dell'1%), tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i distributori di carburanti • gli autotrasportatori di merci conto terzi • gli esercenti attività di servizi al pubblico • gli esercenti arti e professioni sanitarie.

	<p>Il termine per il versamento dell'Iva dovuta per quarto trimestre da determinarsi al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai redditi di lavoro dipendente; • ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto; • ai compensi occasionali e • ai rapporti di associazione in partecipazione. <p>ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>INPS - Contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2015.</p> <p>Autoliquidazione Inail - versamento Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2015 ed all'acconto 2016. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.</p> <p>Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713.</p> <p>Iva infragruppo Scade oggi, il termine per la presentazione dell'opzione relativa ai versamenti Iva infragruppo per il 2016. L'opzione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.</p>
<p style="text-align: center;">17 febbraio</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 gennaio.</p>
<p style="text-align: center;">25 febbraio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p style="text-align: center;">29 febbraio</p>	<p>Presentazione Comunicazione Dati Iva 2016 – Dichiarazione Iva 2016 Scade oggi il termine di presentazione della Comunicazione annuale dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita al 2015. Il contribuente può scegliere di presentare entro tale data la Dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, in tal caso questi risulterà esonerato dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva.</p> <p>Certificazione Unica Scade oggi il termine per la consegna della Certificazione Unica da parte dei sostituti che hanno applicato le ritenute sui redditi/compensi corrisposti nel 2015. La certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi deve essere redatta in conformità al modello CU 2016.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio</p>

	<p>telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.</p> <p>Certificazione degli utili e dei proventi Scade oggi il termine per la consegna della certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati, c.d. Cupe 2016, corrisposti da parte dei sostituti che hanno applicato le ritenute nel corso del 2015.</p> <p>Autoliquidazione Inail - dichiarazione Scade oggi il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione relativa alla auto liquidazione Inail il cui pagamento è stato fatto in unica soluzione o quale prima rata lo scorso 16 febbraio.</p> <p>Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino Scade oggi il termine, con riferimento al mese di gennaio, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.</p> <p>Forniture tipografie e rivenditori autorizzati Scade oggi il termine per le tipografie ed i rivenditori autorizzati di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle forniture di ricevute fiscali, fatture accompagnatorie e scontrini fiscali a tagli fissi effettuate nel 2015.</p>
2 marzo	<p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2016.</p>
7 marzo	<p>Invio telematico CU 2016 Scade oggi per i sostituti di imposta che hanno rilasciato la Certificazione unica 2016 il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate. Si ricorda che le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata potranno essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770.</p>
15 marzo	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>